



## **NOTA DI LETTURA**

**Legge 15 luglio 2011, n. 111**

**CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6  
LUGLIO 2011, N. 98 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA  
STABILIZZAZIONE FINANZIARIA.**

*(GU n. 164 del 16-7-2011)*

*27 luglio 2011*

## INDICE

*Articolo 1 (Livellamento remunerativo Italia-Europa)*

*Articolo 2 (Auto blu)*

*Articolo 4 (Benefits)*

*Articolo 7 (Election day)*

*Articolo 8 (Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica)*

*Articolo 10, c. 1-5 (Riduzione delle spese dei Ministeri)*

*Articolo 11 (Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione)*

*Articolo 12 (Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici)*

*Articolo 13 (Rimodulazione di fondi)*

*Articolo 16 (Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego)*

*Articolo 17 (Razionalizzazione della spesa sanitaria)*

*Articolo 20 (Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità)*

*Articolo 21, c. 2-3 (Trasporto pubblico locale)*

*Articolo 21, c. 9 (Flotta aerea della Protezione civile)*

*Articolo 23, c. 44-45 (Disposizioni in favore dell'isola di Lampedusa)*

*Articolo 23, c. 46 (Destinazione del 5 per mille per il finanziamento dei beni culturali)*

*Articolo 23, c. 48-50 (Norme in materia di codice fiscale per gli atti giudiziari)*

*Articolo 28 (Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti)*

*Articolo 29 (Liberalizzazione del collocamento e dei servizi)*

*Articolo 30 (Finanziamento della banda larga)*

*Articolo 32, c. 1 (Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali)*

*Articolo 32, c. 2-7 (Revoca di finanziamenti per infrastrutture)*

*Articolo 32, c. 8-11 (Finanziamento del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frèjus)*

*Articolo 32, c.12 (Fondazioni bancarie)*

*Articolo 32, c. 13-15 (Coesione territoriale)*

*Articolo 32, c.16 (Tutela e interventi per i beni e le attività culturali)*

*Articolo 32, c. 17-18 (Expo Milano 2015)*

*Articolo 33 (Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare)*

*Articolo 34 (Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327)*

*Articolo 35, c. 6-7 (Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dell'energia)*

*Articolo 36 (Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.A.)*

*Articolo 37 (Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie)*

*Articolo 38 (Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale)*

*Articolo 39 (Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria)*

## Capo I

### Riduzione dei costi della politica e degli apparati

#### Art. 1

#### Livellamento remunerativo Italia-Europa

L'articolo prevede che il trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o quali componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, elencati nell'allegato A del d.l.<sup>1</sup>, non può superare la media ponderata rispetto al PIL degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri 6 principali Stati dell'Area Euro.

Per i componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati il costo relativo al trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto in funzione della carica ricoperta non può superare la media ponderata rispetto al PIL del costo relativo ai componenti dei Parlamenti nazionali.

Tale disposizione si applica anche ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti generali e ai titolari degli uffici a questi equiparati.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è istituita una Commissione, presieduta dal Presidente dell'ISTAT e composta da quattro esperti tra cui un rappresentante di Eurostat, che durano in carica quattro anni, la quale entro il 1° luglio di ogni anno e con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, provvede alla ricognizione e all'individuazione della media dei trattamenti economici riferiti all'anno precedente. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.

Le disposizioni in commento hanno applicazione a decorrere dal primo rinnovo, nomina o elezione.

Provvedimenti attuativi previsti	Tempistica
Norme regionali di adeguamento alle disposizioni di cui ai commi 1-3	Adozione entro 60 giorni dalla entrata in vigore del dl, ossia entro il <b>3 settembre</b> .
DPCM istitutivo di una commissione per individuazione delle medie di riferimento dei trattamenti economici	Ricognizione da effettuarsi entro il 1 luglio di ogni anno con riferimento all'anno precedente. In sede di prima applicazione, il DPCM istitutivo della commissione è adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del dl, ossia entro il <b>4 agosto</b> .

<sup>1</sup> "Presidenti delle regioni e delle province; sindaci; consiglieri regionali, provinciali e comunali"

## **Art. 2 Auto blu**

L'articolo prevede che la cilindrata delle auto di servizio non può superare i 1600 cc. L'unica eccezione è consentita per le auto in dotazione al Capo dello Stato, ai Presidenti del Senato e della Camera, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale e le auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza. Le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite.

Provvedimenti attuativi previsti	Tempistica
DPCM recante modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio.	Senza scadenza

## **Articolo 4 Benefits**

L'articolo 4 pone il divieto di attribuire una serie di benefici ai titolari di incarichi o cariche pubbliche, elettive o conseguite per nomina, dopo la cessazione dall'ufficio.

Il comma 1 individua l'ambito, oggettivo e soggettivo, di applicazione della norma.

Dal punto di vista oggettivo, il divieto riguarda l'utilizzo di immobili pubblici, anche ad uso abitativo, l'impiego di personale pubblico e l'impiego di mezzi di trasporto o apparati di comunicazione e di informazione appartenenti ad organi o enti pubblici o da questi comunque finanziati.

Dal punto di vista soggettivo, il divieto riguarda i titolari di qualsiasi incarico o carica pubblica, elettiva o conseguita per nomina, inclusi quelle in organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, compresi Consigli, Giunte e Presidenti regionali. L'unica eccezione consentita riguarda il trattamento degli ex Presidenti della Repubblica.

## **Art. 7 Election day**

L'articolo prevede che a decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgano, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data

nell'arco dell'anno. Inoltre viene stabilito che qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo le consultazioni di cui sopra si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.

**Art. 8**  
**Trasparenza per le società a partecipazione pubblica**

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del dl tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscono sul proprio sito istituzionale, aggiornandolo periodicamente, sia l'elenco delle società partecipate con indicazione dell'entità della partecipazione e dell'eventuale raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio, che una rappresentazione grafica dei collegamenti tra l'ente e le società e delle società tra di loro.

Provvedimenti attuativi previsti	Tempistica
Inserimento sul proprio sito istituzionale dell'elenco delle società di cui detengono quote di partecipazione	Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del dl, ossia entro il <b>3 ottobre</b> .

**Capo II**  
**Razionalizzazione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni pubbliche**

**Art. 10**  
**Riduzione di spese dei Ministeri e monitoraggio della spesa pubblica**

I commi 1-5 dell'articolo prevedono disposizioni che mirano a superare il criterio dei cosiddetti "tagli lineari" ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica delle Amministrazioni centrali dello Stato.

**Comma 2**  
**Misure riguardanti l'ex Fondo aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo sviluppo e la coesione)**

E' prevista una riduzione delle dotazioni delle missioni di spesa di ciascun Ministero per un ammontare complessivo di **5 miliardi di euro** nel triennio. (Allegato C)

Il Fondo per le Aree Sottoutilizzate è escluso da questa operazione *solo per il 2012*. A partire dal 2013 anche questo Fondo potrà essere assoggettato alla riduzione.

La riduzione di spesa del Ministero dello Sviluppo Economico (presso cui è appostato il FAS) è pari a 1.963,4 milioni di euro, e passa a 95,3 milioni di euro nel 2012, a 1880,2

milioni di euro nel 2013 e 1963,4 nel 2014. Il totale di riduzioni rappresenta circa il 40% di tutte le riduzioni di spesa a carico dei Ministeri. Non è possibile stimare esattamente la riduzione a carico dell'ex FAS, rinviata alla prossima legge di stabilità. Nel D.L 112/2008, tuttavia, la riduzione di spesa delle varie missioni del Ministero dello Sviluppo Economico è stata per gran parte sostenuta dalla missione "*Sviluppo e riequilibrio territoriale*", in cui è appostato il FAS.

## **Articolo 11**

### **Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione**

Il comma 9 prevede che il Ministero dell'economia stipuli - su richiesta delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 165/2001<sup>2</sup> - convenzioni per l'erogazione dei servizi di pagamento delle retribuzioni, che devono essere efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Con decreto del Ministro dell'economia di natura non regolamentare viene fissato l'elenco dei servizi connessi ai pagamenti ed il relativo contributo da versare su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si rileva che attualmente il Ministero dell'economia eroga servizi c.d. di pay roll nei confronti delle sole amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, incluse le agenzie fiscali, con alcune eccezioni (forze armate), e che diverse amministrazioni territoriali hanno fatto richiesta di accesso a tali servizi, a cui non si è potuto dare seguito in assenza di specifica regolamentazione. Si sottolinea inoltre che la norma in esame non contiene elementi di obbligatorietà di utilizzo degli strumenti da parte delle amministrazioni pubbliche non statali e, nella logica di leale collaborazione tra diversi livelli di governo nel concorrere agli obiettivi di finanza pubblica concordati con lo Stato in sede europea, consente la discrezionalità nella scelta, fermi restando i canoni di efficienza che riguardano l'intera attività amministrativa.

---

<sup>2</sup> Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

Provvedimenti attuativi previsti	Tempistica
DM per la delimitazione dei servizi connessi ai pagamenti delle retribuzioni.	Senza scadenza.

## Art. 12

### Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici

#### Comma 12

#### Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio residenziale pubblico

Il comma 12 apporta modifiche alla rubrica e al comma 1 dell' articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio residenziale pubblico".

Il nuovo comma 1 prevede che al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni nonché favorire l'accesso alla proprietà dell'abitazione, entro il 31 dicembre 2011, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale promuovano, in Conferenza Unificata, la **conclusione di Accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari**, nonché la **dismissione e la razionalizzazione del patrimonio** dei predetti Istituti anche **attraverso la promozione di fondi immobiliari** nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 11, comma 3 lettera a)<sup>3</sup> della Legge 6 agosto 2008, n. 133.

**Si prevede inoltre che annualmente si procederà, in sede di Conferenza Unificata, al monitoraggio dello stato di attuazione dei suddetti accordi.**

Provvedimenti attuativi previsti	Tempistica
Accordi per la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di	Senza scadenza. Monitoraggio annuale degli Accordi in sede

<sup>3</sup>Comma 3. Il Piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente ed e' articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, attraverso i seguenti interventi:

a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale.



proprietà degli IACP, nonché la dismissione e la razionalizzazione del patrimonio degli Istituti	di Conferenza Unificata
--	-------------------------

**Art. 13**  
**Rimodulazione di fondi**

**Comma 3**

**Riduzione fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale**

E' prevista una riduzione (pari a 3.588 milioni di euro) della dotazione del *Fondo economia reale* istituito presso la Presidenza del Consiglio (uno dei tre Fondi in cui è articolata la quota nazionale del FAS).

La dotazione del Fondo è ridotta di 252 milioni di euro per l' anno 2012, di 392 milioni di euro per l'anno 2013, di 492 milioni di euro per l' anno 2014, di 592 milioni di euro per l' anno 2015, di 542 milioni di euro per l' anno 2016, di 442 milioni di euro per l' anno 2017, di 342 milioni di euro per l' anno 2018, di 292 milioni di euro per l' anno 2019 e di 242 milioni di euro annui a decorrere dall' anno 2020.

Il Fondo era stato rifinanziato dal DL 78/2009 con i proventi dell'innalzamento dell'età pensionabile delle lavoratrici pubbliche. Il rifinanziamento era pari a 242 milioni di euro annui.

La riduzione del rifinanziamento (pari a **2.540 milioni di euro**) è più ampia della dotazione del Fondo stesso, le quali risorse del Fondo risultano già quasi tutte assegnate. E' presumibile che il CIPE dovrà intervenire per rimodulare le assegnazioni operate per recuperare il *miliardo di euro* di maggiori riduzioni.

**Capo III**  
**Contenimento e razionalizzazione delle spese in materia di impiego pubblico, sanità, assistenza, previdenza, organizzazione scolastica. Concorso degli enti territoriali alla stabilizzazione finanziaria**

**Art. 16**  
**Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico**

1. La norma prevede che ai fini del consolidamento dei risparmi derivanti dalle misure in materia di pubblico impiego adottate con la manovra 2011-2013 (DL 78/2010), nonché per conseguire ulteriori risparmi, non inferiori a:

- 30 milioni di euro per il 2013;
- 740 milioni di euro per il 2014;
- 340 milioni di euro per il 2015;
- 370 milioni di euro a decorrere dal 2016;

con uno o più Regolamenti, adottati su proposta del Ministro dell'Economia e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, può essere disposta:

- a) La proroga al 31 dicembre 2014 delle norme limitative alle assunzioni per le amministrazioni centrali. **Si rammenta che le norme limitative alle assunzioni per le amministrazioni locali non hanno un limite temporale (per tale ragione non se ne prevede alcuna eventuale proroga).**
  - b) La proroga al 31 dicembre 2014 delle disposizioni contenute nel DL 78/2010 che limitano la crescita dei trattamenti economici accessori del personale delle PA;
  - c) La fissazione delle modalità di calcolo per l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017. **Ciò evidentemente lascia prevedere un ulteriore blocco della contrattazione per il triennio 2015-2017.**
  - d) La semplificazione delle procedure di mobilità di personale tra le PA;
  - e) La possibilità che l'ambito applicativo delle disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici accessori sia differenziato, all'esito di "apposite sessioni negoziali";
  - f) L'inclusione di tutti i soggetti pubblici nell'ambito degli enti destinatari delle misure di razionalizzazione della spesa, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 6 del dl 78/2010 (riduzione dei costi delle consulenze, sponsorizzazioni, ecc.);
2. Nel caso in cui in sede di attuazione del precedente comma non vengano adottati i provvedimenti ivi previsti o si verificano risparmi inferiori, il Ministero dell'Economia provvede alla riduzione lineare delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
  3. In ragione dell'esigenza di un effettivo perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica relativamente alla manovra 2011-2013, qualora provvedimenti giurisdizionali vanifichino gli effetti utili conseguenti le disposizioni ai cui al comma 2 (che impone il taglio degli stipendi superiori ai 90.000 euro) e al comma 22 (riguarda le amministrazioni statali) dell'art. 9 del dl 78/2010, i medesimi effetti finanziari sono recuperati nell'anno immediatamente successivo nei riguardi delle stesse categorie di personale cui si applicano le predette disposizioni.

4. La norma prevede che le assunzioni a tempo indeterminato e gli inquadramenti effettuati in base a disposizioni successivamente dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione antecedente alla data di pubblicazione della sentenza della Corte.

I Comuni possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.

Le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. **La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali** e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo

I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.

### **Controlli per assenze per malattie**

Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

***Viene eliminata l'obbligatorietà in ogni caso della visita fiscale ora obbligatoria sin dal primo giorno solo quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.***

Provvedimenti attuativi previsti	Tempistica
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolamenti ai sensi dell'art. 7 L. 400/88 per definire proroga di un anno dei vincoli al turn-over; proroga fino al 2014 delle norme che impediscono alle buste paga di superare i livelli 2010; nuovi criteri di calcolo dell'indennità di vacanza contrattuale nel 2015-2017; semplificazione della mobilità; inclusione di enti pubblici, tranne Regioni, nei tagli di spesa agli organi amministrativi introdotti nel 2010.</li> <li>• I Comuni possono adottare piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche.</li> </ul>	<p>Decorrenza 2013-2016</p> <p>Entro il 31 marzo di ogni anno</p>

**Art. 17**  
**Razionalizzazione della spesa sanitaria**

**Oneri per gli accertamenti medico legali**

In relazione alle risorse da assegnare alle PA a fronte degli oneri derivanti dagli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti per malattia effettuati dalle ASL:

- a) Per il 2011 e per il 2012 il Ministero dell'Economia è autorizzato a trasferire una quota del fondo sanità nel limite di 70 milioni, da iscrivere su appositi fondi da destinare alla copertura degli oneri sostenuti da amministrazioni diverse da quelle statali;
- b) A decorrere dal 2013, è disposta la decurtazione di una quota del fondo sanità pari a 70 milioni, quota che dovrà essere ripartita tra le varie PA per fare fronte agli oneri derivanti dagli accertamenti medico legali.

**La norma, rispondendo alle richieste avanzate dall'ANCI (sul punto era infatti attivo un tavolo in Conferenza Unificata richiesto proprio da ANCI e UPI) prevede una copertura degli oneri che ciascun Ente sostiene per gli accertamenti medico legali attraverso la decurtazione di una quota di 70 milioni dal fondo sanità.**

**Tale somma dovrà infatti essere ripartita tra le varie PA per fare fronte agli oneri derivanti dagli accertamenti medico legali, obbligatori in ogni caso secondo quanto previsto dal DL 112/2008.**

**Art. 20**  
**Nuovo Patto di stabilità interno: parametri di virtuosità**

**Patto di stabilità regionalizzato**

**Comma 1**

A decorrere dal 2012 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle regioni, delle province autonome, degli enti territoriali, degli enti e organismi strumentali e degli altri enti e organismi il cui funzionamento è finanziato dai predetti enti, possono essere concordate tra Stato e regioni e province autonome, previo accordo del consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'Anci e dell'Upi regionali.

La regione nell'individuare il saldo valido ai fini del patto di stabilità interno deve rispettare i criteri europei. Inoltre la regione risponde del mancato raggiungimento dell'obiettivo attraverso un maggiore concorso alla manovra nell'anno successivo in

misura pari allo sforamento complessivo conseguito. Restano ferme le sanzioni vigenti a carico degli enti responsabili del mancato rispetto del patto e il monitoraggio a livello centrale.

A monitorare l'applicazione del comma sarà la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica con il supporto tecnico della Copaff.

Con decreto MEF d'intesa con la Conferenza unificata sono stabilite entro il 30 novembre 2011 le modalità di attuazione nonché le modalità e le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del presente comma delle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di stabilità e delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai *deficit* sanitari.

## **Riparto della manovra secondo criteri di virtuosità per i Comuni**

### **Comma 2**

Per ripartire gli importi della manovra fissati dal comma 5 nonché dall'articolo 14 del decreto legge 78/2010, tra i soggetti del singolo livello di governo, gli enti sono ripartiti con decreto MEF d'intesa con la Conferenza Unificata, in **quattro classi** sulla base dei seguenti parametri di virtuosità:

La norma indica i seguenti **parametri di virtuosità, modificati nel corso dell'esame da parte del Senato:**

- a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
- b) rispetto del patto di stabilità interno;
- c) incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; per la valutazione di questo parametro si tiene conto del suo andamento nell'intera legislatura o consiliatura;
- d) autonomia finanziaria;
- e) equilibrio di parte corrente;
- f) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;
- g) rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;
- h) effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
- i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accettate;
- l) l'aver operato dismissioni di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.

I successivi commi *2-bis*, *2-ter* introdotti dal Senato, dispongono ulteriormente riguardo ai criteri di virtuosità:

Il **comma 2-bis**, dispone che, a decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio - cui gli enti territoriali devono tendere nell'esercizio delle funzioni soggette a livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali - si considerino, tra i parametri di virtuosità, indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

Il **comma 2-ter** dispone che il decreto ministeriale previsto dal comma 2 dovrà, tra l'altro, individuare un coefficiente di correzione che tenga conto per l'andamento dei parametri nel tempo, del miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni rispetto a quelle precedenti;

Il **comma 2-quater** - anch'esso introdotto dal Senato -infine, fissa i parametri demografici minimi dell'insieme dei comuni tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata e definisce la tempistica per l'attuazione dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli comuni.

### **Comma 3**

Gli enti che si collocano nella classe più virtuosa, fermo restando l'obiettivo di comparto, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati a decorrere dall'anno 2013 dal comma 5 del presente decreto. Tali disposizioni si applicano per le province a decorrere dall'anno 2012.

Gli enti locali di cui ai primi due periodi conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario pari a zero. Le regioni di cui al primo periodo conseguono un obiettivo pari a quello risultante dall'applicazione alle spese finali medie 2007-2009 della percentuale annua di riduzione stabilita per il calcolo dell'obiettivo 2011 dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le spese finali medie di cui al periodo precedente sono quelle definite dall'articolo 1, commi 128 e 129 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

Per gli stessi enti il contributo alla manovra per il 2012 può essere ridotto con decreto MEF d'intesa con la Conferenza Unificata in modo che non derivino effetti negativi in termini di indebitamento netto superiori a 200 milioni di euro.

### **Comma 4**

Fino all'entrata in vigore del nuovo patto di stabilità nel rispetto del federalismo fiscale fondato sui saldi, sulla virtuosità degli enti e sulla riferibilità delle regole a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese valide per il patto, fermo restando quanto previsto dal comma 3, ai fini della tutela dell'unità economica della

Repubblica **le misure previste dall'articolo 14 comma 1 Decreto Legge 78/2010 per l'anno 2013 sono estese agli anni 2014 e successivi.**

### **Comma 5**

Ai fini del comma 4 i Comuni **con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono con ulteriori misure** in termini di fabbisogno e di indebitamento per 1000 milioni per il 2013 e per 2000 milioni a decorrere dall'anno 2014.

Il **comma 17-bis**, introdotto dal Senato, prevede, a **copertura della soppressione dei commi da 6 a 8**, la riduzione, per un importo pari a 700 mln per il 2013 e a 1.400 mln a decorrere dal 2014, delle risorse destinate a legislazione vigente ai rimborsi e alle compensazioni relativi alle imposte.

*La disposizione in esame è posta a copertura della eliminazione del taglio delle risorse di provenienza erariale nei confronti degli enti locali appartenenti alle ultime due classi di virtuosità, originariamente previsto dai commi 6-8 dell'articolo in esame, soppressi nel corso dell'esame del provvedimento da parte del Senato.*

Il comma 6 escludeva gli enti locali collocati nelle prime due classi più virtuose dall'applicazione, per gli anni 2013 e successivi, dal taglio dei trasferimenti a carico degli enti locali, operato ai sensi dei successivi commi 7 e 8.

Il comma 7 disponeva la riduzione dei fondi perequativi, nonché i trasferimenti erariali ai comuni e alle province delle regioni a statuto ordinario e della Regione Sicilia e della Regione Sardegna, per un totale di:

- per i comuni, 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2.000 milioni di euro annui per gli anni 2014 e successivi;
- per le province, 400 milioni di euro per l'anno 2013 e di 800 milioni di euro annui per gli anni 2014 e successivi;

Gli importi sopra indicati sarebbero stati rideterminati (*leggasi ridotti*) fino a un massimo della metà in conseguenza dell'applicazione del comma 6 sulla "virtuosità".

Il comma 8 disponeva che la riduzione dei trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione Irpef, fosse ripartita tra gli enti locali della Regione Siciliana e della Regione Sardegna proporzionalmente.

### **Comma 9**

#### **Irrigidimento delle modalità di calcolo delle spese di personale (indicatore 40%).**

Nel computo del rapporto fra spese del personale e spese correnti, per i Comuni, è previsto che siano incluse quali spese quelle delle società a partecipazione pubblica



locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica ad esclusione delle quotate.

### **Commi 10 – 11 - 12 Rafforzamento misure sanzionatorie patto di stabilità**

Sono nulli i contratti e gli atti elusivi del patto di stabilità interno. Tale nullità si applica ai contratti e gli atti posti in essere dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

**Ulteriore sanzione** pecuniaria per amministratori (10 volte indennità) e responsabile finanziario (3 mensilità) *“Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificialmente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive....”*

### **Comma 13**

Ai fini della **dismissione delle società dei comuni minori** (fino a 30.000 abitanti) si elimina la previsione del DPCM contenuto nel comma 32 del d.l. 78.

### **Commi 14-15**

Contengono norme specifiche per le Regioni

### **Comma 16**

**Sanzione patto di stabilità** il taglio dei trasferimenti erariali viene traslato al Fondo sperimentale di riequilibrio. Nel caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

### **Comma 17**

Contiene norme per il piano di rientro del Comune di Roma

## **Capo IV**

### **Finanziamento di spese indifferibili ed altre disposizioni di carattere finanziario**

## Art. 21

### Finanziamento di spese indifferibili dell'anno 2011

#### Trasporto Pubblico Locale

Il **comma 2** prevede che **una quota, fino a 314 milioni di euro**, delle risorse derivanti dall'articolo 24 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185<sup>4</sup>, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2, versata all'entrata del bilancio statale, **può essere destinata per le esigenze del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, connesse all'acquisto del materiale rotabile.**

Tali risorse verranno assegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni a statuto ordinario. **Le relative spese sono effettuate nel rispetto del patto di stabilità interno.**

Il **comma 3** istituisce **a partire dal 2011**, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, **il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, con dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui utilizzo è escluso dai vincoli del Patto di Stabilità.**

#### Protezione Civile

Il **comma 9** prevede l'autorizzazione, a decorrere dall'anno 2011, della spesa di 64 milioni di euro, da destinare alla gestione dei mezzi della flotta aerea del DPC.

Provvedimenti attuativi previsti	Tempistica
DM per destinare una quota delle risorse derivanti dal recupero di aiuti di Stato illegittimamente corrisposti alle esigenze del TPL	Senza scadenza

<sup>4</sup> Art. 24. *(Attuazione di decisione europea in materia di recupero di aiuti illegittimi)*

1. Al fine di dare completa attuazione alla decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi conseguente all'applicazione del regime di esenzione fiscale previsto dagli articoli 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' effettuato dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, con la legge 6 aprile 2007, n. 46, secondo i principi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione previste per le imposte sui redditi.

**Capo V**  
**Disposizioni in materia di entrate**

**Art. 23**  
**Norme in materia tributaria**

**Commi 44 – 45**

Si proroga al 30 giugno 2012, per il Comune di Lampedusa, il termine relativo agli adempimenti ed ai versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.

**Comma 46**

Con il comma 46 si inserisce, a decorrere dall'anno finanziario 2012, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme.

**Comma 50 quater**

Il nuovo comma dell'articolo 23 conferma dal 1° gennaio 2012 gli aumenti delle aliquote di accisa sui carburanti disposte dalla determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane n. 77579 del 28 giugno 2011. In sostanza, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina si somma all'imposta regionale sulla benzina eventualmente vigente nelle regioni a statuto ordinario. Sono altresì confermate le disposizioni di favore nei confronti di alcuni soggetti esercenti l'attività di trasporto. Viene disposto il rimborso del maggior onere derivante dagli aumenti di accisa nei confronti di: soggetti esercenti le attività di trasporto merci (articolo 5, comma 1 del decreto-legge n. 452 del 2001) con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto pubblico locale; imprese esercenti

autoservizi di competenza statale, regionale e locale; enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Provvedimenti attuativi previsti	Tempistica
DM non regolamentare per stabilire modalità di richiesta, liste dei soggetti ammessi al riparto e modalità di riparto delle somme derivanti dal cinque per mille.	Senza scadenza

## **Titolo II**

### **Disposizioni per lo sviluppo**

#### **Art. 28**

##### **Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti**

L'articolo contiene nuove norme sulla razionalizzazione della rete dei carburanti, con la possibilità di vendita di prodotti no-oil e l'estensione massiccia dei self service.

La norma conferma che ogni impianto dovrà essere dotato di distributori automatici con pagamento anticipato che dovrà funzionare anche in presenza del gestore; i distributori potranno vendere alimenti, bevande, quotidiani, periodici e, appunto, pastigliaggi (vale a dire caramelle, merendine e dolciumi preconfezionati).

**I commi 1 e 2** tendono a stimolare e rilanciare il processo di chiusura di impianti di distribuzione marginali. A tal fine è istituito, per 2 anni, un contributo destinato a:

- a) incentivare la chiusura di impianti appartenenti a soggetti titolari di non più di 10 impianti, purché non integrati verticalmente nel settore della raffinazione;
- b) agevolare la chiusura degli impianti anche attraverso un sostegno ad affrontare i costi ambientali di ripristino dei luoghi su cui gli impianti da chiudere insistono.

**I commi 3 e 4** mirano ad assicurare l'effettiva chiusura di tutti gli impianti di distribuzione cosiddetti "incompatibili" e impegnano:

- a) le Regioni ad emanare, entro 90 giorni, appositi indirizzi ai comuni;
- b) i comuni ancora inadempienti a provvedere, entro 120 giorni, alla chiusura degli impianti "incompatibili", dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

**I commi 5 - 7** sono volti a generalizzare l'installazione, in tutti gli impianti di distribuzione di carburanti, di apparecchi per il rifornimento senza servizio con pagamento anticipato (cd. *self service*).

**I commi 8-11** disciplinano l'allargamento dell'offerta merceologica "non oil" presso gli impianti di distribuzione di carburanti, ammettendo la vendita, presso tali impianti, anche di alimenti e bevande, quotidiani e periodici e pastigliaggi specificatamente il comma 11 fissa il compito per gli enti locali di adeguare la normativa alle disposizioni per gli impianti di distribuzione dei carburanti.

**I commi 12-14** pongono le premesse per un nuovo e più articolato regime dei rapporti tra titolari e gestori degli impianti di distribuzione carburanti. Proprio **il comma 12** prevede la possibilità di adottare, per l'approvvigionamento di carburanti presso gli impianti di distribuzione, in alternativa agli attuali contratti di fornitura o di somministrazione, anche forme contrattuali nuove da definire. La norma cioè non stabilisce direttamente il nuovo tipo contrattuale, ma ne rimette la definizione ad accordi interprofessionali tra le associazioni nazionali più rappresentative dei titolari e dei gestori di impianti stipulati con le modalità dell'art. 19, comma 3, della Legge n. 57/2001.

**I commi 13 e 14** stabiliscono che i nuovi modelli contrattuali dovranno comunque assicurare ai gestori condizioni contrattuali eque e non discriminatorie e che potranno essere concretamente adottati dagli operatori solo dopo il deposito presso il Ministero dello sviluppo economico.

Provvedimenti attuativi previsti	Tempistica
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è determinata l'entità sia dei contributi di cui al comma 1, sia della contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1.	Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del dl, ossia entro il <b>14 ottobre</b> .
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano indirizzi ai comuni per la chiusura effettiva degli impianti dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31 ottobre 2001.	Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del dl, ossia entro il <b>3 ottobre</b> .
I Comuni che non abbiano già provveduto all'individuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31 ottobre 2001 o ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore, provvedono in tal senso.	Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del dl, ossia entro il <b>13 novembre</b> .

## Articolo 29

### **Liberalizzazione del collocamento, dei servizi e delle attività economiche**

Il **comma 1** modifica l'art. 6 del dlgs 276 del 2003 sui contratti di apprendistato autorizzando allo svolgimento delle attività di intermediazione **anche i comuni**, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, e le camere di commercio.

Rispetto alla normativa previgente le modifiche riguardano, tra le altre, in particolare:

- l'inserimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale tra i soggetti autorizzati a svolgere attività di intermediazione;
- si sopprime la condizione che l'attività di intermediazione sia svolta senza finalità di lucro (tale condizione, che era prevista dalla normativa previgente per le università e per i comuni, è confermata invece per i soli gestori di siti *internet*);

Il **comma 1-bis** prevede che il Governo, sentita l'Alta Commissione di cui al comma 2, elaborerà proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche da presentare alle categorie interessate. In ogni caso, decorso il termine di 8 mesi dalla conversione del D.L. in esame, tali servizi e attività economiche si intenderanno liberalizzati, salvo quanto espressamente regolamentato con apposite norme. Questa liberalizzazione non si applica alle categorie per le quali è prescritto un esame di Stato abilitante all'esercizio professionale.

Il **comma 1-ter** prevede che, entro il 31 dicembre 2013, il Ministro dell'economia e finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, approvi, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, uno o più programmi di dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non territoriali. I programmi, dopo l'approvazione, sono immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalità di alienazione sono stabilite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione. Il Ministro riferisce sullo stato di attuazione delle procedure di dismissione in esame entro il 30 giugno di ogni anno.

I **commi da 2 a 4** prevedono l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, di **un'Alta Commissione** per la formulazione di proposte in materia di liberalizzazione dei servizi composta da esperti nominati dai Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali. Esperti della Commissione europea, dell'OCSE e del Fondo monetario devono far parte della predetta commissione che termina i lavori entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Provvedimenti attuativi previsti	Tempistica
Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di interconnessione dei soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione al portale clic lavoro.	Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del dl, ossia entro il <b>4 agosto</b> .

### Art. 30

#### Finanziamento della banda larga

La disposizione prevede che, per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda digitale europea il Ministero dello sviluppo economico, con il concorso delle imprese e gli enti titolari di reti e impianti di comunicazione elettronica fissa o mobile, predisponga un progetto strategico nel quale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale e di partenariato pubblico - privato, sono individuati gli interventi finalizzati alla realizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultralarga, anche mediante la valorizzazione, l'ammodernamento e il coordinamento delle infrastrutture esistenti.

Alla realizzazione del progetto strategico per la banda larga (Agenda digitale europea) possono essere destinate anche risorse dei fondi strutturali europei 2007-2013, nell'ambito delle procedure di riprogrammazione ed accelerazione definite dal CIPE con delibera n°1 dell'11 gennaio 2011.

Al progetto della Banda Larga erano già destinati 400 milioni di euro di risorse FAS, di cui 100 recentemente attivati dal CIPE.

Provvedimenti attuativi previsti	Tempistica
Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita per i profili di competenza l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, vengono adottati i provvedimenti necessari per l'attuazione del progetto strategico finalizzato allo sviluppo della banda larga.	Senza scadenza

## Art.32

### Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture

Al **comma 1** viene istituito il *Fondo per le Infrastrutture Ferroviarie e Stradali* con una dotazione di 930 milioni di euro per il 2012 e 1000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Non previsto il finanziamento del (vecchio) *Fondo per le infrastrutture strategiche*.

Il nuovo Fondo verrà finanziato prioritariamente con le risorse già assegnate a progetti del Programma delle Infrastrutture Strategiche non utilizzate e revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 della disposizione in commento.

Il Fondo *non presenta* il vincolo di destinazione territoriale che impone di destinare l'85% delle risorse al Mezzogiorno.

Più in dettaglio il **comma 2** prevede che siano revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE, alla data del 31 dicembre 2008, per la realizzazione delle opere comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche<sup>5</sup>, per le quali, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legge, non sia stato emanato il decreto interministeriale<sup>6</sup> e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara<sup>7</sup>.

Il **comma 3** dispone che siano revocati anche i finanziamenti, assegnati dal CIPE, per la realizzazione delle opere comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31.12.2008 ad impegnare i contributi pluriennali<sup>8</sup> con il decreto interministeriale, alla data di entrata in vigore del decreto legge non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso fosse prevista l'erogazione diretta, non abbiano chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara.

Al **comma 4** si prevede la revoca dei finanziamenti assegnati per la progettazione delle opere comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche per i quali, alla data di entrata in vigore di questo decreto legge, non sia stato emanato il decreto interministeriale<sup>9</sup>, e quindi i cui soggetti beneficiari, autorizzati entro il 31.12.2008 ad impegnare i contributi pluriennali con decreto interministeriale, e che alla data di entrata

---

<sup>5</sup> di cui alla legge del 21 dicembre 2001, n. 443

<sup>6</sup> previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296/2006

<sup>7</sup> questo dispositivo non trova applicazione qualora i finanziamenti siano stati approvati mediante decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.

<sup>8</sup> Previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge n. 296/2006

<sup>9</sup> Ai sensi dell'articolo di cui sopra.



in vigore del presente decreto legge non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non hanno chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il **comma 5** prevede che i finanziamenti di cui sopra, siano revocati con decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In virtù del **comma 6** le quote annuali degli impegni e dei contributi revocati, di cui ai commi precedenti, e iscritti in bilancio, confluiscono in un apposito Fondo istituito, nello stato di previsione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il **comma 7** stabilisce che il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, destina le risorse del sopra menzionato fondo alla realizzazione delle opere contenute nel programma delle infrastrutture strategiche.<sup>10</sup>

**Il comma 8** autorizza la spesa di euro 16.700.000,00, nel 2011, per il potenziamento e il funzionamento del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**Il comma 9** autorizza la spesa di euro 6.300.000,00, nel 2011, per la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frèjus.

Il **comma 10** istituisce il limite delle risorse, fissato in 23 milioni di euro, resesi disponibili per pagamenti non più dovuti e utilizzabili per le spese di cui ai commi 8 e 9, da mantenere in bilancio nell'esercizio 2011, iscritte in conto residui sul capitolo 7192 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Al **comma 11** si precisa che all'onere derivante dai precedenti tre commi, si provvede mediante utilizzo, per euro 23.000.000 per l'anno 2011, in termini di cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154<sup>11</sup>.

Il **comma 12** precisa che, ai fini della applicazione della disciplina prevista per i Contratti pubblici, gli enti trasformati in associazioni o in fondazioni che prevedono una contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti delle associazioni o fondazioni rientrano negli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

**Il comma 13** attribuisce ad apposita sessione semestrale per la coesione territoriale della Conferenza Stato Regioni, aperta alla partecipazione delle parti sociali (*non previsto*

---

<sup>10</sup> La norma non si applica ai finanziamenti delle opere già deliberati dal detto Comitato se confermati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

<sup>11</sup> Convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

*coinvolgimento EELL*), il compito di monitorare la realizzazione degli interventi strategici e di proporre modifiche procedurali per migliorare qualità, rapidità ed efficacia della spesa.

Il **comma 14** illustra le finalità della sessione per la coesione territoriale, di cui sopra, che comprende il monitoraggio degli interventi strategici, l'elaborazione di proposte di procedure e modalità qualitative e di efficacia della spesa; a questa sessione, i presidenti delle Regioni del Sud presentano una relazione sui risultati conseguiti con particolare riferimento a quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo<sup>12</sup>.

Il **comma 15** prevede che lo svolgimento dei lavori della sessione per la coesione territoriale è disciplinato da un'apposita delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con il supporto tecnico del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.

Il **comma 16** prevede che, dal 2012, una percentuale, fino ad un massimo del 3%, delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è assegnata dal CIPE, ad interventi per la tutela e a favore dei beni e le attività culturali. In questo comma si illustra la relativa procedura di assegnazione.

Il **comma 17** riguarda le opere di preparazione e di realizzazione del Sito<sup>13</sup>, e dispone che le distanze<sup>14</sup> possono essere ridotte per determinati tratti ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'A.N.A.S.

Il **comma 18** per accelerare la realizzazione delle opere previste per EXPO Milano 2015 e consentire al Governo Italiano di assolvere agli impegni assunti nei confronti del Bureau International des Expositions, prevede l'estensione delle disposizioni contenute nell'art. 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 alle opere individuate e definite essenziali in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Provvedimenti attuativi previsti	Tempistica
Con decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4.	Senza scadenza

<sup>12</sup>Di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

<sup>13</sup> di cui all'Allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e sue successive modificazioni ed integrazioni

<sup>14</sup> di cui all'articolo 41 septies della L. 17 agosto 1942, n. 1150, all'articolo 4, D.M. 1 aprile 1968, n. 1404, nonché all'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

## Art. 33

### **Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare**

L'articolo 33 istituisce una **Società di gestione del risparmio** (SGR), costituita con Decreto del Ministro dell'economia e con un capitale di 2 milioni di euro interamente posseduto dal suddetto Ministero, con il compito di istituire fondi che partecipano a quelli immobiliari costituiti da enti territoriali, anche tramite società interamente partecipate, a cui siano conferiti immobili oggetto di progetti di valorizzazione.

I fondi istituiti dalla SGR possono non solo sottoscrivere le quote di tali fondi comuni d'investimento immobiliare, offerte su base competitiva a investitori qualificati per poter conseguire la liquidità necessaria realizzare gli interventi di valorizzazione, ma anche investire direttamente al fine di acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni.

I fondi possono altresì – previo decreto attuativo del Ministero dell'economia e finanze- partecipare a fondi titolari di diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e demaniali, che prevedano la possibilità di locare tutto o in parte il bene oggetto della concessione. La norma prevede quindi la liquidazione della società Patrimonio dello Stato s.p.a..

Il **comma 2** stabilisce che, ai fondi d'investimento immobiliare degli enti locali possono essere apportati beni immobili e diritti con le procedure previste dall'art. 58 del D.L. 112/2008, a fronte della correlata emissione di quote, nonché quelli trasferiti ai sensi del D.Lgs. 85 del 2010 (federalismo demaniale).

Condizione preliminare per gli apporti dei beni o degli immobili è il progetto di utilizzo o di valorizzazione (proposto anche dai privati) approvato con delibera dell'ente, previo esperimento di procedura di selezione di evidenza pubblica da parte della SGR. In caso di beni trasferiti nell'ambito del federalismo demaniale, la domanda di acquisizione può essere motivata dal trasferimento dei beni ai fondi. L'ultimo periodo del comma 2 abroga l'articolo 6 del D.Lgs. 85 del 2010 (federalismo demaniale) che recava disposizioni per la valorizzazione dei beni immobili degli enti territoriali attraverso il loro conferimento a fondi comuni di investimento immobiliare.

Il **comma 3** attesta la compatibilità dell'investimento nei fondi con la normativa vigente sulla copertura delle riserve tecniche delle assicurazioni e con i provvedimenti ISVAP e riserva altresì, per gli anni 2012, 2013 e 2014, il 20% del piano di impiego dei fondi disponibili per gli enti pubblici, di natura assicurativa o previdenziale, previsto dall'articolo 65 della legge 153 del 1969, alla sottoscrizione delle quote di tali fondi

d'investimento immobiliare, e autorizza la Cassa depositi e prestiti a partecipare ai fondi in esame.

Con il **comma 4** si stabilisce che la destinazione funzionale dei beni conferiti ai fondi possa avvenire mediante accordi di programma da concludersi entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data della delibera che promuove la costituzione dei fondi. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti. L'apporto dei beni ai fondi viene sottoposto alla condizione sospensiva dell'espletamento delle procedure di valorizzazione e di regolarizzazione.

Il **comma 5** fissa quindi la disciplina per gli immobili soggetti a vincoli di tutela in base al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), mentre il **comma 6** aggiunge un comma 9-*bis* all'art. 58 del D.L. 112/2008, al fine di consentire - in caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi richiamati dall'articolo - che la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, possa essere conseguita mediante accordi di programma. Il procedimento deve concludersi entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede anche alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.

Ai sensi del **comma 7**, gli apporti al fondo non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le quote ricevute in cambio dell'immobile o del diritto oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sui redditi, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto anteriormente all'apporto. Inoltre, per l'insieme degli apporti e delle eventuali successive retrocessioni, è dovuta un'imposta sostitutiva in luogo delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

Infine il **comma 8** dispone lo scioglimento e la liquidazione, ai sensi del codice civile, della società Patrimonio dello Stato s.p.a. entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Provvedimenti attuativi previsti	Tempistica
Con decreto del Ministro dell'economia è costituita una società di gestione del risparmio avente capitale sociale pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012, per l'istituzione di uno o più fondi d'investimento al fine di partecipare in fondi d'investimento immobiliari chiusi promossi da regioni, province, comuni anche in forma consorziata ai sensi	Senza scadenza

dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, al fine di valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile.	
---	--

#### **Articolo 34.**

#### **Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica giugno 2001, n. 327**

L'articolo 34 introduce l'art. 42-*bis* nel D.P.R. 327/2001 (TU espropri), che disciplina l'acquisizione al patrimonio indisponibile dell'autorità di beni immobili utilizzati per scopi di interesse pubblico, in assenza di un valido provvedimento di esproprio o di dichiarazione di pubblica utilità, prevedendo che sia la pubblica amministrazione a stabilire l'indennizzo sommando al valore di mercato del bene i danni, patrimoniali e non. La norma dispone il pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni, pena la perdita della proprietà dell'area da parte della Pa. Questa modifica colma un vuoto normativo causato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 2010, che aveva abrogato la precedente procedura della cd. acquisizione sanante contenuta nell'art. 43 del D.P.R. 327/2001 sotto il profilo dell'eccesso di delega.

I **commi 1, 2 e 3** prevedono che l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale:

- il primo è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità;
- il secondo è liquidato forfetariamente nella misura del 10% del valore venale del bene.

Qualora poi l'occupazione riguardi un terreno edificabile, l'indennizzo è liquidato sulla base delle disposizioni dettate dal TU espropri per il calcolo del valore dei terreni edificabili.

Oltre al capitale, per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del 5% annuo sul valore determinato ai sensi degli indicati criteri.

Le nuove regole valgono non solo quando manchi totalmente l'atto espropriativo, ma anche in relazione alle ipotesi in cui sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio.

Il **comma 4** indica gli elementi del provvedimento di acquisizione che deve essere "specificatamente motivato", contenere la liquidazione dell'indennizzo, essere notificato, trascritto e trasmesso agli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti di dichiarazione di pubblica utilità o espropriazione.

In particolare la motivazione del provvedimento di acquisizione, oltre ad indicare le circostanze che hanno portato alla indebita utilizzazione del bene e, se possibile, la data di inizio della stessa, deve far riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione. Con riferimento all'indennizzo, se ne dispone il pagamento entro il termine di trenta giorni. L'atto di acquisizione, che deve essere notificato al proprietario, comporta il passaggio del diritto di proprietà, che tuttavia è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento, ovvero del deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'indennità di espropriazione determinata in via provvisoria ai sensi dell'art. 20, comma 14, del D.P.R. 327/2001. Ne consegue che la notifica del provvedimento di sanatoria comporta il trasferimento della proprietà all'amministrazione sotto la condizione sospensiva che il pagamento sia erogato realmente entro 30 giorni.

L'atto di acquisizione è inoltre soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari ed è trasmesso in copia agli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità, ovvero con cui è disposta l'espropriazione, istituiti ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.P.R. 327/2001.

Il **comma 5** riguarda le ipotesi nelle quali l'atto di acquisizione abbia ad oggetto un terreno utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratti di terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati. In tali casi, la liquidazione forfettaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è stabilita nella misura del venti per cento del valore venale del bene, anziché del dieci, come disposto dal comma 1. Il comma

ribadisce la competenza nel procedimento di acquisizione in capo all'autorità pubblica "che ha occupato" il terreno.

Il **comma 6** dispone l'applicazione anche alle servitù, che pertanto possono costituirsi con il procedimento di acquisizione senza titolo. In tal caso gli oneri sono stabiliti a carico dei soggetti beneficiari e il diritto di servitù è acquisito al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.

Il **comma 7** prevede la trasmissione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti del provvedimento di acquisizione da parte dell'autorità che lo ha emanato.

Il **comma 8**, infine, reca la disciplina transitoria. Viene previsto che le relative disposizioni trovino applicazione anche con riguardo a fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ferma restando la necessità di rinnovare la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione e di disporre il conguaglio con le somme eventualmente già erogate al proprietario, maggiorate dell'interesse legale.

## **Art. 35**

### **Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dell'energia**

I **commi 6 e 7** introducono un regime sperimentale di apertura e chiusura per gli esercizi commerciali nelle località turistiche e città d'arte. A tal fine, viene aggiunta una lettera *d-bis*) nell'art. 3, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

La norma esclude ora, per l'attività commerciale, anche l'obbligo di rispettare vincoli e prescrizioni in tema di orari di apertura e chiusura giornaliera, di chiusura domenicale e festiva e di mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Tale esenzione non è, però, né generalizzata né definitiva. Da un lato, infatti, la norma attribuisce espressamente carattere sperimentale al nuovo regime; dall'altro esenta dai suddetti vincoli i soli esercizi commerciali siti in comuni inclusi negli elenchi regionali delle città turistiche e d'arte. I vincoli e prescrizioni di orario e sulle chiusure festive e infrasettimanali continueranno, perciò, a valere per gli esercizi commerciali di tutti gli altri comuni.

Il **comma 7** vincola Regioni ed enti locali ad adeguare al nuovo regime le proprie disposizioni legislative e regolamentari entro la data del 1° gennaio 2012.

Provvedimenti attuativi previsti	Tempistica
Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari al nuovo regime sperimentale di apertura e chiusura per gli esercizi commerciali nelle località turistiche e città d'arte.	Entro il 1 gennaio 2012

### **Art. 36**

#### **Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.A.**

L'articolo 36 stabilisce una ridefinizione dell'assetto, delle funzioni e delle competenze in materia di gestione della rete stradale e autostradale di interesse nazionale, per un verso, attraverso l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali presso il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e, per l'altro, la trasformazione di ANAS S.p.A. in società *in house* del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e del MIT.

Il **comma 1**, in particolare, attribuisce il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'Agenzia al MIT che lo esercita di concerto, quanto ai profili finanziari, con il MEF.

Il **comma 2** individua le attività e i compiti dell'Agenzia che possono essere svolti anche avvalendosi di Anas S.p.A. Tra le funzioni attribuite si segnalano: la proposta di programmazione della costruzione di nuove strade statali, della costruzione di nuove autostrade, in concessione ovvero in affidamento diretto ad Anas s.p.a., nonché l'affidamento diretto ad ANAS della concessione di gestione di autostrade per le quali la concessione sia in scadenza ovvero revocata, (lettera a) e la proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali (lettera e).

La lettera b del comma 2 specifica i compiti dell'Agenzia quale amministrazione concedente di autostrade, che si traducono nella selezione dei concessionari autostradali e nella relativa aggiudicazione, o in alternativa nell'affidamento diretto ad Anas S.p.A. delle concessioni, in scadenza o revocate, per la gestione di autostrade, nonché delle concessioni per la costruzione e gestione di nuove autostrade, con convenzione da approvarsi con decreto del MIT di concerto con il MEF. L'Agenzia, inoltre, svolge le



funzioni di vigilanza e controllo sui concessionari autostradali e si avvale - nell'espletamento delle proprie funzioni concernenti le infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale - delle società miste regionali Autostrade del Lazio S.p.A., Autostrade del Molise S.p.A., Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. e Concessioni Autostradali Piemontesi S.p.A.

Il **comma 3** elenca i compiti di Anas S.p.A., a decorrere dal 1° gennaio 2012, volti a costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali (quelle in gestione diretta), anche per effetto di subentro ai sensi del precedente comma 2, lett. *a)* e *b)* incassandone tutte le entrate relative al loro utilizzo, nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria; migliorare ed adeguare la rete delle strade e delle autostrade statali; curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali; espletare, con proprio personale, i compiti di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade.

Il **comma 4** dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il subentro dell'Agenzia ad Anas S.p.A. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere a tale data.

Il **comma 5** trasferisce all'Agenzia le competenze già attribuite all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e ad altri uffici di Anas S.p.A. ovvero ad uffici di amministrazioni dello Stato, i quali sono conseguentemente soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il **comma 6** demanda, entro il termine del 31 dicembre 2011, al MIT e ad Anas s.p.a. il compito di predisporre lo schema di convenzione che, successivamente al 1° gennaio 2012, l'Agenzia sottoscrive con Anas s.p.a. e che è approvata con decreto del MIT, di concerto con il MEF.

Il **comma 7** attribuisce gratuitamente, a decorrere dal 1° gennaio 2012, al MEF, o a società dallo stesso controllata tutte le partecipazioni detenute da Anas s.p.a. anche in società regionali, nonché in Stretto di Messina S.p.A.

Il **comma 8** prevede la nomina di un **amministratore unico di Anas spa** - entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge - con ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria anche con riferimento alle risorse da attribuire all'Agenzia, nonché la contestuale decadenza del consiglio di amministrazione di Anas S.p.A.

Il **comma 9** affida all'amministratore unico anche la predisposizione del nuovo statuto della società da approvare con decreto del MEF, di concerto con il MIT entro il 1° gennaio 2012.

Il **comma 10** abroga l'art. 1, comma 1023, della citata legge 296/2006 che mirava a separare in ANAS le attività di concedente e controllore delle concessionarie autostradali che ora sono attribuite alla nuova Agenzia.

Il nuovo **comma 10-bis** aumenta l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse. La sanzione, che attualmente è fissata nel minimo a 159 e nel massimo a 639 euro, viene elevata a 1.3765,55 euro nel minimo e 13.765,50 nel massimo. Si prevede inoltre la responsabilità solidale del soggetto pubblicizzato con il contravventore.

Provvedimenti attuativi previsti	Tempistica
Istituzione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali	A decorrere dal 1 gennaio 2012

### **Articolo 39.**

#### **Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria**

Il comma 13 stabilisce che, entro il 31 dicembre 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vengono fissate le modalità per il trasferimento, anche graduale, delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea o coattiva, di entrate erariali, diverse da quelle tributarie e per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, da Equitalia S.p.a., nonché dalle società per azioni dalla stessa partecipate, ad enti e organismi pubblici muniti di idonee risorse umane e strumentali, che potranno essere autorizzati a svolgere l'attività di riscossione attraverso la procedura di coazione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Da ciò sembra desumere che il passaggio di funzioni da Equitalia ad altri enti e organismi pubblici riguarda anche le attività di recupero relative agli importi da riscuotere a titolo di sanzioni, ivi incluse le multe derivanti dalla violazione di obblighi comunitari.

Provvedimenti attuativi previsti	Tempistica
Con DM dell'economia sono fissate	Entro il 31 dicembre 2011

<p>modalità per il trasferimento delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea o coattiva, di entrate erariali, diverse da quelle tributarie e per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, da Equitalia S.p.a., nonché dalle società per azioni dalla stessa partecipate, ad enti e organismi pubblici muniti di idonee risorse umane e strumentali.</p>	
--	--